

BVGer D-200/2024 vom 27. Dezember 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-12-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-200_2024_d20231227

FR: TAF D-200/2024 du 27 décembre 2023

IT: TAF D-200/2024 del 27 dicembre 2023

Regeste

Asilo e allontanamento (procedura celere) | Asilo e allontanamento (procedura celere);
decisione della SEM del 27 dicembre 2023

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2

Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.

E. 1.3

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima.

E. 1.4

Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RU 2020 1125, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 ■RU 2023 694■ a contrario; cfr. DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge.

E. 1.5

Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti

(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 con- sid. 2).

D-200/2024 Pagina 5

E. 3

Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso al momento del deposito di quest'ultimo, la sentenza è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata sommariamente (art. 111 lett. e, 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, ad uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

E. 4.1

Nel merito, il ricorrente ritiene, innanzitutto, che l'accertamento medico svolto dall'autorità inferiore sia incompleto ed inesatto (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; cfr. ricorso dell'8 gennaio 2024, pag. 5 e seg.). Egli si duole anzitutto del fatto che la SEM, nonostante durante una visita medica il dentista dell'interessato avesse diagnosticato un'insonnia, uno stato ansioso con calo dell'umore e indicato la necessità di un consulto psicologico appena possibile, la decisione non terrebbe conto di tali elementi. Il medesimo di- scorso varrebbe per la diagnosi di gonalgia invalidante la quale appare- rebbe ancora in fase di cura ed indagine. Egli ritiene pertanto che il proprio caso avrebbe dovuto essere assegnato alla procedura ampliata per mag- giori approfondimenti. Non procedendo in tale modo, la SEM avrebbe vio- lato la garanzia della via giudiziaria prevista all'art. 29a Costituzione fede- rale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) non- ché l'art. 3 CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 ■CEDU, RS 0.101■).

E. 4.2.1

Per quanto concerne il principio inquisitorio e l'apprezzamento anticipato delle prove si rimanda a quanto sancito nella DTAF 2022 I/6 ricor- dando in particolare, a scopo di causa, che sebbene nel diritto amministra- tivo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti su- scettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; sentenza del Tribunale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta mas- sima impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (antizipierte Beweiswürdigung) e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giu- dizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenza del Tribunale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit admini- stratif, 2011, n. 1552). Procedendo in tal senso, l'autorità può porre un ter- mine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del

D-200/2024 Pagina 6 Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sen- tenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9; A-7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2).

E. 4.2.2

In merito invece alla censura formale relativa al tipo di procedura, il Tribunale rileva come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), sia già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio

DTAF 2020 VI/5. È dunque possibile rinviare a tale giurisprudenza per maggiori dettagli (cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4)

E. 4.3

Nel caso di specie, il Tribunale rileva innanzitutto come l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore non presti il fianco a critiche. Con particolare riferimento alla situazione medica, è possibile constatare come le problematiche di natura somatica in capo al ricorrente fossero chiare (cfr. atti SEM n. 12/3 e 19/2). Al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della SEM conteneva due mezzi di prova riguardanti la situazione valetudinaria del medesimo dai quali risultavano le diagnosi di carie dentaria (cfr. atto SEM n. 12/3), insonnia, stato ansioso con calo dell'umore e dolore atraumatico alla gamba destra (cfr. atto SEM n. 19/2). L'autorità inferiore poteva, pertanto, a giusto titolo, basarsi su tali risultanze al fine di rendere la propria decisione (cfr. atto SEM n. 22/18, pag. 15) considerato che il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza relativa all'esigibilità dell'allontanamento (cfr. infra consid. 5.3.3). A dimostrazione di ciò, le successive visite mediche non hanno rilevato altre problematiche se non la gonalgia invalidante destra dovuta ad un infortunio contratto mentre l'interessato giocava a calcio (cfr. atto SEM n. 25/2; complemento al ricorso del 16 febbraio 2023).

E. 4.4

La doglianza deve dunque essere respinta. L'autorità inferiore ha dunque accertato i fatti giuridicamente determinanti in maniera corretta e completa. Non risulta pertanto trattarsi di un caso complesso che necessitava di maggiori accertamenti con contestuale passaggio alla procedura ampliata. Sicché, in concreto, il ricorrente non ha subito alcuna violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) né tantomeno una violazione del suo diritto a un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 CEDU.

D-200/2024 Pagina 7

E. 5.1

Il ricorrente sostiene, inoltre, che il proprio allontanamento in Sierra Leone sia inammissibile e non ragionevolmente esigibile (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi). Anteposto che, non avendo il ricorrente censurato il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, oggetto del litigio in questa sede risulta esclusivamente essere la presunta violazione delle norme che disciplinano l'esecuzione del suo allontanamento (cfr. dispositivo, punti n. 4-5).

E. 5.2.1

Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20) prevede che l'allontanamento debba essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria dell'interessato in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 5.2.2

Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della

Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento (cfr. art. 5 LAsi). Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostacoli all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU. Ad esempio, nessuna persona può essere costretta in alcun modo a partire per un Paese in cui la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sono in pericolo. A tale proposito, la Corte EDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione di tale norma, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione di tale disposizione può tuttavia sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

E. 5.2.3

A norma dell'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni

D-200/2024 Pagina 8 quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel Paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel Paese di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Ciò non sarà il caso se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti).

E. 5.2.3.1

Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). A tal proposito, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 5.3.1

In primo luogo, stante il fatto che l'insorgente non è riuscito a rendere verosimili le sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie e l'ammissibilità del rinvio del ricorrente risulta pacifica sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. L'interessato fa tuttavia valere che, se dovesse tornare in Sierra Leone, correrebbe il rischio di venire incarcerato per gli atti commessi in tale Paese e perseguitato sia dal proprietario della moto che dal padre dell'amico con cui è espatriato. A questo proposito, si rileva che il richiedente non ha dimostrato l'esistenza di un rischio reale, basato su motivi seri e comprovati, di essere sottoposto, in

D-200/2024 Pagina 9 caso di ritorno nel suo Paese d'origine, a maltrattamenti vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Convenzione sulla tortura, RS 0.105). Ne consegue che, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento del medesimo è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 5.3.2

In secondo luogo, lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di chiarire che la Sierra Leone non si trova in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che consentirebbe di presumere – a prescindere dalle circostanze del caso in questione – l'esistenza di un pericolo concreto nei confronti di tutti i cittadini del Paese (cfr. sentenza del Tribunale D-348/2023 del 25 maggio 2023 consid. 10.3.1). Le diagnosi di carie dentaria (cfr. atto SEM n. 12/3), insonnia, stato ansioso con calo dell'umore e dolore traumatico alla gamba destra (cfr. atto SEM n. 19/2) potranno d'altronde essere trattate anche nel Paese d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-348/2023 del 25 maggio 2023 consid. 10.3.2) e non sono tali da metterne in pericolo la vita. Egli è altresì un uomo giovane, celibe, divenuto nel frattempo maggiorenne, che ha frequentato quattro anni di scuola, facendosi parzialmente mantenere da sua madre e lavorando quale autista di moto. Il rientro dell'interessato in Sierra Leone è pertanto da considerarsi parimenti ragionevolmente esigibile (cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale E-6805/2016 del 28 marzo 2017 consid. 5.4.3).

E. 6

Ne consegue che la decisione della SEM dev'essere confermata. L'autorità inferiore non ha violato il diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi).

E. 7

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 8

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste

D-200/2024 Pagina 10 di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di respingere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 9

La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-200/2024 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Manuel Borla Kevin Togni

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.